



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in Banca e Finanza

Classe di laurea magistrale LM-77

Dipartimento di riferimento DIES

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Banca e Finanza definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studio

1. Sono organi necessari del Corso di Studio:
 - a) il Consiglio di Corso di Studio;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studio:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studio provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Banca e Finanza, presentando in Consiglio di Corso di Studio i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio ha istituito un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio ha nominato al proprio interno la Commissione Didattica composta da docenti (e integrata ove possibile da studenti), al fine di gestire principalmente le istanze relative alle carriere degli iscritti.

Art. 4
Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5
Accesso al corso di laurea magistrale

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. Ai fini dell'accesso al corso di laurea magistrale in Banca e Finanza e del regolare progresso negli studi sono richieste:
 - la conoscenza di base della micro e macroeconomia ;
 - la conoscenza di base della matematica generale e della statistica ;
 - la conoscenza di base del diritto privato e del diritto commerciale ;
 - la conoscenza generale delle diverse aree aziendali ;
 - la conoscenza specifica dei profili tecnico-operativi, giuridici e computazionali relativi ai prodotti finanziari, bancari e assicurativi.
 - la conoscenza almeno a livello intermedio della lingua inglese e dello specifico lessico economico.Oltre alle suddette conoscenze è necessario aver conseguito 27 cfu nei seguenti settori: SECS-P/11 e SECS-P/09.

Accertato il possesso dei requisiti curriculari, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate da commissioni formate da docenti del corso, mediante valutazione della carriera pregressa, e una prova o un colloquio previsto prima dell'inizio dei corsi. Le date verranno comunicate ai candidati e pubblicate nel sito del corso di studio. Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati che abbiano riportato, nell'esame di laurea, una votazione pari o superiore a 90/110.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima della verifica della preparazione individuale di cui al successivo comma.
5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6

Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate sulla base di apposite convenzioni dal preposto ufficio di Ateneo in collaborazione con un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato.

Art. 7

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di laurea elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore. I contenuti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. I criteri per l'attribuzione del punteggio finale sono declinati come segue: a) Media dei voti acquisiti negli insegnamenti del biennio, esclusi stage, prove di idoneità e insegnamenti in sovrannumero, ponderata per il peso specifico espresso in cfu. b) Qualità dell'elaborato, atta a stimolare l'acquisizione di competenze specialistiche e trasversali attraverso l'approfondimento di temi specifici in autonomia organizzativa e con la supervisione tecnico-scientifica di un docente. Il valore da attribuire va da 0-11, sulla base del giudizio del relatore e della Commissione di laurea. La Commissione ha la possibilità di respingere il candidato qualora la dissertazione sia ritenuta insoddisfacente. L'attribuzione della lode è subordinata al conseguimento di una delle seguenti condizioni: 1) raggiungimento di un punteggio finale >110; 2) valutazione della tesi e della carriera. L'attribuzione della lode richiede il parere favorevole di tutti i componenti della Commissione.

Art. 8

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9

Curricula

Non sono previsti curricula.

Art. 10

Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Banca e Finanza sono definite dal Consiglio di Corso. Come indicato nella SUA-cds la

modalità è convenzionale e la lingua di erogazione è l'italiano. E' possibile l'utilizzo della lingua inglese per favorire i processi legati all'internazionalizzazione.

3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
8 ore dedicate a lezioni frontali; attività didattiche equivalenti; esercitazioni; laboratorio;
più 17 ore dedicate allo studio individuale e/o attività seminariali.

Art. 11

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative dedicate al tirocinio se svolto, lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 12

Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 13

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto;
 - c) valutazione del curriculum da parte della Commissione Didattica.
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 14

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.

2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.